




# RAGIONAMENTO

Per l' uguaglianza de' dazj


C O N T R O

De' ricchi Negozianti Napoletani.



*Critem (1.)*





**P** OCHI negozianti ricchissimi , che per accidente , o *ex proposito* , ritrovansi dichiarati cittadini Napolitani , pretendono non solo arrecare al Regno tutto danni gravissimi , ma ancora avvilitare l'industria , ed il commercio ; e ciò col pretesto , che il privilegio di cittadino Napolitano porti seco l'immunità da' dazj tutti, sì per quel, che riguarda il proprio uso , come per ciò , che al commercio si appartiene. Cotesta stranezza si è tant' oltre portata , che fu indebitamente più volte da essoloro preteso ,

non meno di non pagare cosa alcuna per ragione di dazio nel negoziare , che di poter questo istesso ottenere allora che comprano, o vendono per mezzo di procuratore. Quanta confusione abbia apportata una sì fatta intrapresa , può meglio concepirsi , che spiegarsi: Quindi la Regia Camera della Sommaria, non potendo più soffrire simili gravezze , ad Aprile 1779 , dopo di avere un affare così serio attentamente esaminato , precedente istanza fiscale , fe appuntamento : *Che i privilegiati Napolitani debbano godere le immunità de' dazj, solamente per l' uso proprio , e per l' annona di questa Città di Napoli , e non già causa commercii . fol. 3. Atti ad istanza di Guglielmo di Guglielmo . Il Re nostro Signore di questa giusta risoluzione della Regia Camera bene informato , con Regal dispaccio del dì 4. Aprile 1780 , su della controversia agitata da' Cittadini di Pasitano, che intendevano pur essi godere della esenzione da' dazj per*  
ca-

cagion di commercio, sovranamente decise, che quello istesso, che si era dalla Camera fatto per lo privilegio de' cittadini Napolitani, e che la M. S. aveva per ogni parte, e per sode ragioni approvato, dovea così sentirsi per i cittadini di Pasitano. Degli argomenti, che si veggono espressi in detta Sovrana risoluzione, se ne farà più innanzi parola. Per ora basta dire, che l'ultimo stato della presente controversia si è quello, di essersi il privilegio de' Napolitani ridotto *ad jus, et justitiam*, con permettere l'immunità da' pesi per ciò, che riguarda il proprio uso, e l'annona di questa Capitale.

Per qualche tempo non si produsse gravezza alcuna contro di uno stabilimento cotanto giusto, e salutare; onde ognun credeva, che per questa causa non si dovesse più contendere: ma inaspettatamente negli anni passati gli Eletti di questa istessa Città, personaggi per la lor condizione distintissimi,

trasportati da uno zelo patrio , credettero , che l' appuntamento della Regia Camera , dal Re nostro Signore approvato ne' modi più solenni che mai , gran pregiudizio arrecasse a' privilegj di questa intera Cittadinanza ; e che privi i suoi cittadini della immunità da' dazj ne' di loro negoziati , sentisse ancora nocimento grande l' annona di questa Capitale . Da questo principio mossi gli Eletti sopradetti , con più rappresentanze chiesero dal Regal Trono la esecuzione de' privilegj a Napolitani accordati da' passati Sovrani per la esenzione da' dazj , tanto per le cose all' uso proprio appartenenti , quanto per quelle di negozio , e commercio . Il Re nostro Signore queste suppliche con varj Regali Dispacci rimise alla Regia Camera della Sommària , perchè sentendo le parti , al Real Trono riferisse ciò , che per giustizia credesse convenevole . Ecco dunque lo stato della presente controversia . Deve il Supremo Tribunale

nale della Regia Camera in sentimenti di verità, e giustizia, come per altro far sempre suole, esporre al Re nostro Signore, se debba avere il suo pieno effetto l' appuntamento del dì 10. Aprile 1779; o pure, se il privilegio del Napolitano oltre dell' uso proprio, vaglia anche per lo negozio, che faccia o personalmente, o per mezzo altrui. Noi, che difendiamo i dritti delle Università, de' Baroni, e del Regno tutto, con questa Scrittura imprendiamo a sostenere, I.: Che i cittadini Napolitani non hanno legittimo privilegio, onde mai potessero pretendere l' esenzione da' dazj tutti relativi al commercio; e che quando pur questo privilegio avessero, non è un privilegio assoluto, e spedito con cognizion di causa, ma precario, e da ridursi *ad jus, et justitiam*, ad ogni giusta domanda, che mai si fosse fatta al Regal Trono, o a' suoi Supremi Tribunali. II. *Ad exuberantiam* si dimo-

strerà , che quando anche il privilegio del Napolitano fosse stato assoluto , e spedito *causa cognita* , pure doveva , e dee rivocarsi per ciò , che riguarda l' esenzione da' dazj da conseguirsi per causa di commercio , perchè offende il dritto non solo del terzo , ma anche del Regno tutto . III. Che quando niente ci fosse di tutto ciò , che di sopra si è detto , pure dovrebbe un preteso privilegio così esorbitante rivocarsi , per essersi col correr degli anni mutato interamente lo stato delle cose , che abbia rapporto al commercio , ed alla polizia del Regno . IV. Finalmente si parlerà in breve di alcune opposizioni della parte avversa .

CA-

CAPITOLO I.

*In cui si dimostra, che i Cittadini Napolitani non hanno legittimo privilegio, onde mai potessero pretendere l'esenzione da' dazj relativi al commercio; e che quando pur questo privilegio avessero, non è un privilegio assoluto, e spedito con cognizione di causa, ma precario, e da ridursi ad jus, et justitiam ad ogni giusta domanda, che mai si fosse fatta al Regal Trono, o a suoi Supremi Tribunali.*

**P**ER poter rettamente giudicare della natura de' privilegj de' Napolitani relativi alla immu-

A 5 nità

nità da' dazj, conviene de' medesimi fare una  
 brieve analisi . Nelle ordinazioni , e Capito-  
 li del 1306 , che veggonsi registrati nel vo-  
 lume I. de' Privilegj di questa Fedelissima  
 Città , fra le altre cose sta detto , ed ordi-  
 nato ciocche convenga pagarsi per ragion di  
 dazio o nella Regia Dogana di Napoli , o  
 altrove ; quindi si soggiunge : *Exceptis eti-*  
*am Civibus Neapolitanis de iis , quae emunt*  
*pro usu eorum , et familiae ipsorum , de quibus*  
*etiam nihil solvant .* Questo istesso vien pre-  
 scritto nel §. 3. 5. e 6. co' quali si dà pure  
 la norma di ciocche debbono pagare i mer-  
 catanti Napolitani per causa delle loro merci:  
 e nella fine de' detti Capitoli si prescrive: *A*  
*solutione, et onere omnium praedictorum capitulo-*  
*rum , et quartutii eximitur inclytus Rex noster,*  
*Domina Regina , et eorum filii , de iis , quae*  
*emi faciunt pro usu eorum , et familiis ipsorum:*  
*Et Cives Neapolitani de omnibus praedictis ,*  
*quae emunt pro usu eorum , et familiis ipsorum*  
*nihil similiter solvant.*

Al

Al tempo dunque de' Re Angioini , nel di cui governo ebbero il di loro pieno effetto i Capitoli sopraddetti, i cittadini Napolitani per le immunità da' dazj furono agguagliati alla condizione delle persone Reali , cioè di non pagar dazio alcuno per quelle merci , che il proprio uso riguardassero. Da' dazj poi appartenenti al commercio tanto è lontano , che fossero essi stati esenti , che anzi sul modo, come cotesti dazj dovesser pagarsi , ne' detti Capitoli si prescissero leggi particolari . Nel 1306 , ed in tutto il tempo , che gli Angioini ci governarono , comechè il commercio presso di noi non fosse stato così ristretto , come lo era presso delle altre nazioni , pure , se i cittadini Napolitani avessero goduto della immunità da' dazj , non avrebbero nè al Fisco , nè al Regno tutto , tanto danno , quanto nelle presenti circostanze , apportato . Ma come que' Sovrani vedevano bene , che l'esenzione dal dazio nel negoziare , fosse cosa di pessimo esempio,

perchè in poco tempo i generi tutti, che nel Regno producevansi, potevan capitare nelle mani di pochi incettatori, così nel voler pur essi dar segno di molta distinzione per i cittadini Napolitani, altro non seppero, nè vollero a di lor vantaggio prescrivere, che esentarli da' dazj perciocchè l'uso proprio riguardasse: E questo privilegio accordando, opinarono essi di aver fatto quello, che per la di loro autorità ordinaria poteasi; perchè con questo privilegio i cittadini Napolitani venivano uguagliati alla condizione delle persone Reali, e de' Regnanti stessi.

Questo sistema si mantenne intatto quasi in tutto il tempo de' Re Aragonesi, non per un silenzio di que' Principi, ma sì bene per di loro espresse concessioni. Ferdinando I. di Aragona nel 1459. supplicato dalla Università di Napoli: *che tutti i cittadini, e suo distretto liberi debbiano essere exenti, et franchi de omne Dohana, gabella, et de omne altro vettigale*

*secun-*

*secundo sono stato antiquamente et consueto , ri-  
spose , Placet Regali Majestati dolo , et fraude  
cessante: E nel 1486. fra le grazie dell' istes-  
so Ferdinando I. vi è la 25 , ch' è del tenor  
seguinte . Item , che tutti i cittadini di Napo-  
li , e suo distritto debbiano essere liberi , et  
esempti , et franchi de omne dohana , gabbella ,  
et omne altro vettigale secundo sono stati antica-  
mente , et consueto . . . . Placet Regali Maje-  
stati de immunitate praedicta , et pro ut hactenus  
usi sunt . Il privilegio , che godevano i Na-  
politani nel principio del Regno degli Arago-  
nesi , era quello degli Angioini , cioè dell'  
immunità da' dazj riguardo all' uso proprio ,  
il quale come si è veduto , sino al 1485 non  
aveva ricevuto alterazione alcuna .*

Successe , come ogn' un sa , a Ferdinando I. di  
Aragona , Alfonso suo figliuolo , il quale eb-  
be la disavventura di vedere il suo Regno as-  
salito da Carlo VIII. Re di Francia nel  
1494; ragion per la quale , ritiratosi in Messina  
a me-

a menar ivi vita religiosa in compagnia di al-  
 cuni Frati, dopo pochi mesi assalito da crudel  
 malattia, se ne morì a' 19. Novembre 1495.  
 Nelle rivoluzioni del Regno niente si alterò  
 riguardo a' privilegj, di cui parliamo, ed i  
 Napolitani, come è da credersi, appena in  
 questi calamitosi tempi potettero godere della  
 immunità da' dazj, anche per quello, che  
 l'uso proprio riguardava. Ferdinando II. per  
 cessione di Alfonso suo Padre prese le redini  
 del governo, ma vedendo, che il popolo, e  
 la nobiltà tutta era in aperta mozione, cre-  
 dette impossibile il resistere all'avversa for-  
 tuna; quindi ritiratosi nell' Isola d' Ischia con  
 tutta la Regal Famiglia, dette libero il cam-  
 po a Carlo VIII. di occupare colla Capitale  
 quasi il Regno tutto. Ma brevissimo essendo  
 stato il Regno di Carlo VIII., per le note  
 combinazioni di que' tempi, addivenne, che  
 in tutto l'anno 1495 i Francesi si trovarono  
 quasi tutti da questo Regno discacciati, e  
 che

che Ferdinando ripigliasse il governo con infinito piacere e della Capitale, e del Regno. Oppresso però Ferdinando dalle sofferte fatiche, in pochi giorni di malattia, se ne morì ad Ottobre 1496. Federico zio del defunto Re fu chiamato al governo del Regno: ma o che fosse stato di animo molto liberale, o che le infelici condizioni di que' tempi tanto comportassero, avendo nello spazio di soli tre anni veduto il Regno al suo dominio cinque Re, Federico, dotato per altro di molte filosofiche virtù, incominciò non solo a dissipare i tesori dello Stato, ma ad essere oltre modo liberale nello accordar privilegj, ed esenzioni; cosicchè il dotto Mariana applica alle esorbitanti grazie, e privilegj da' questo Principe accordati ciocche Cornelio Tacito nel lib. 3. della sua Istoria cap. 55. scrisse della prodigalità di Vitellio, e della invalidità delle sue grazie; cioè, che *apud sapientes cassa habebantur, quae neque dari, neque accipi, sal-*

*salva Republica , poterant .* Federico dunque fornito di animo cotanto generoso, ed astretto forse da dura necessità , fu il primo, che nell' anno 1498, con un precario privilegio , e da ridursi *ad jus , et justitiam* a petizione di coloro, che vi potevano aver dritto , accordò a' cittadini Napolitani l'immunità: *pro quibusvis rebus, bonis, et mercibus per eos emendis, vendendis, permutandis, et quovis alio modo tractandis, et de uno loco ad alium transportandis.* Come però egli vedeva bene l'esorbitanza di questo privilegio , così nella fine del medesimo vi appose la clausola salutare , che: *si aliquis vestrum forte praetenderit quoad bona res, et merces vendendas, et contractandas gratias hujusmodi, et exemptione gaudere nobiles ipsi, sive Cives dictae Civitatis non debeant, is qui forte hoc praetenderit compareat coram Majestate nostra ejus justas causas si quas habet allegaturus, quoniam ipso audito per nos declarabitur quid agendum erit, et exequi debeat.*

Le

Le molte prodigalità usate da Federico II. neppure furono sufficienti a sostenerlo nel governo del Regno : quindi divise queste nostre Provincie tra Ferdinando il Cattolico, e Luigi XII. per lo famoso trattato di Novembre 1500, e poi pel valore del gran Capitano ridotte tutte sotto il dominio del detto Ferdinando il Cattolico, i cittadini Napolitani nel 1503 ricorsero al nomato gran Capitano, e da lui chiesero l'immunità da' dazj tutti. La grazia fu accordata, ma *juxta solitum tempore Regum Aragoniae domus*. Questo solito non può essere affatto relativo al brevissimo Regno di Federico, ed al tempo, in cui dal medesimo fu a' Napolitani accordato il privilegio sopraddetto, perchè portando un tal privilegio l'epoca di Novembre 1498; ed essendo stato Federico di questo Regno privo nel 1500, non potea mai dirsi solito, ciocche era passato in un anno di rivoluzioni, e disturbi. Nè le parole *juxta solitum tempore Regum Ara-*

*goniae domus*, possono riferire al Regno di Federico II., ma si bene degli antecedenti Sovrani. Or prima di Federico II., i Napolitani non godevano dell'immunità da' dazj *commercii causa*, ma si bene per quello, che si apparteneva all'uso proprio: dunque il gran Capitano, nell'accordare la grazia sopraddetta, non intese parlare, che del privilegio al proprio uso ristretto.

Nel 1505 Ferdinando il Cattolico confermò pure col Capitolo 30. ciocche riguardava il privilegio de' Napolitani, ma colla clausola *sicut melius fuit assuetum tempore Regum Aragoniae*. La costumanza del tempo de' Re Aragonesi fu per l'esenzione de' dazj riguardo all'uso proprio: dunque Ferdinando il Cattolico non confermò a' cittadini Napolitani il privilegio di Federico II., ma si bene i privilegj, e la costumanza, che praticavasi in tempo degli altri Re Aragonesi.

Tutte le altre conferme, che possono vantare i  
cit-

cittadini Napolitani de' Re , che successero a Ferdinando il Cattolico , tutte son fatte nel modo istesso , che noi abbiamo detto per la grazia accordata dal gran Capitano, e dall'istesso Ferdinando il Cattolico . Nè quì è da dirsi, che la Città di Napoli non abbia domandato la conferma particolare del privilegio, per causa di commercio, perchè tanto nelle suppliche fatte al gran Capitano , quanto a Ferdinando il Cattolico, espressamente si chiede l'immunità da' dazj, così pel proprio uso , come *commercii causa*; e pure colla grazia non si accorda , che ciòche erasi praticato *tempore Regum Aragoniae* . Or *tempore Regum Aragoniae*, il privilegio era per l'uso proprio ; dunque la conferma di tutti i Principi , che felicemente questo Regno governarono, non cade, che su del privilegio il proprio uso riguardante.

Non crediamo quì di dover molto esaminare , e discutere la famosa controversia, agitata sempre

pre ne' nostri Tribunali sulla validità delle grazie, e privilegj accordati da' Re Aragonesi, eccetto che da Alfonso I. di Aragona ; per la quale i nostri più accreditati Scrittori, come è da vedersi nella Risoluzione 173. di Donato Antonio de Marinis, *consulendo, et judicando* scrissero, che di cotesti privilegj non poteasi mai tener conto alcuno, come di quelli, ch' erano stati spediti da Sovrani non riconosciuti legittimi successori di questo Regno: Perchè, avendo noi nel caso nostro le particolari concessioni, e conferme fatte dal Gran Capitano, dal Re Cattolico, e dagli altri Principi successori, dirette non già all'approvazione del privilegio di Federico II., ma degli altri spediti *tempore Regum Aragoniae*, crediamo una sì fatta quistione superflua, quando per le cose sopraddette costa a chicchessia, che il privilegio, di cui godevano i Napolitani in tempo de' Re Aragonesi, non era, che pel proprio uso.

Ma

Ma quando il privilegio di Federico II. faccia tuttavia impressione nell'animo del nostro degno contraddittore , cosicchè egli per effetto del medesimo pretendesse di sostenere l'immunità a' negozianti Napolitani, per ciocchè possa riguardare non solo il proprio uso, ma ancora il negozio , e commercio , noi dobbiamo a' dottissimi Senatori della Regia Camera ricordare quel . che siegue . Federico II. colla grazia di Novembre 1498. non intese accordare a' Napolitani un privilegio assoluto in modo tale, che per effetto del medesimo si derogasse a tutti gli altri privilegj , o dritti , di cui i suoi vassalli godevano in questo Regno o per particolar concessione , o per contratti onerosi . Volle anzi questo Sovrano , affinchè in avvenire non si potesse mettere in dubbio quel, ch'egli allora concedeva, espressamente riserbare a chiunque de' suoi sudditi il dritto di ricorrere , e dimostrare o ingiusto , o esorbitante il privilegio , di dover essere i cittadini

Na-

Napolitani immuni da qualunque dazio *etiam commercii causa* . A buon conto Federico II. vi appose in questo privilegio la clausola, *salvo jure cujuslibet*, e di potersi il privilegio istesso sempre ridurre *ad jus, et justitiam* .

Or per la vera intelligenza di questo privilegio, essendosi dal Tribunal della Camera nel 1779, a petizione delle parti esaminato, che l'esenzione, di cui volea il Napolitano godere *commercii causa*, offendeva i dritti baronali da' passati Soyranî o venduti, o accordati per particolari, ed interessanti servigi : che esentandosi pochi ricchissimi cittadini da tutt' i dazj nel mercatantare addiveniva, che i pesi fiscali venivano a soffrirsi da' poveri, e meno potenti : che col ridursi la maggior parte de' prodotti nelle mani di pochi incettatori, al Regno tutto si apportava gravissimo danno, e la desolazione dell'industria, e del commercio; e che per ultimo accordare a' ricchissimi negozianti l'immunità da' dazj

zj

zj altro non era ; che formare nel Regno un monopolio desolatore della tranquillità , e delle sostanze di tanti infelici cittadini , si credette opportunissimo , *re mature perpendit* , di ridurre il vantato privilegio al proprio uso solamente , ed all'annona di questa Fedelissima Città . Il Re nostro Signore approvò la determinazione della Camera : Dunque quanto col detto appuntamento fu disposto , non è contra il privilegio di Federico II , ma sì bene al medesimo somigliante : Perchè se Federico volle , che ogni cittadino avesse il dritto di dimostrare men giusta l'esenzione da' dazj , che allora si accordava , uniforme a questo suo prescritto fu l'essersi esaminata la natura del privilegio , e l'essersi ridotto il medesimo a quel buon ordine , onde nè la giustizia , nè la pubblica utilità ricevessero nocumento alcuno . Tutto ciò , come si è detto , il Supremo Tribunale della Camera fece per riserba espressa , che vi è nel privilegio di Federico II . Ma fi-  
gu-

guriamo il caso , che questa riserba in quel privilegio non fosse stata messa , qual mai doveva , e poteva essere il dritto di un Supremo Tribunale in esaminare un privilegio , che potesse offendere non già un particolare , ma l' intero Regno ? Questo però sarà oggetto da esaminarsi nel Capitolo seguente .

CA-

C A P I T O L O II.

*In cui si dimostra ad exuberantiam, che quando anche il privilegio del Napolitano fosse stato assoluto , e spedito causa cognita , pure dovea , e dee rivocarsi perciò , che riguarda l' esenzione da' dazj da conseguirsi per causa di commercio : perchè offende il dritto del terzo, e del Regno tutto .*

**S**ECONDO la vera intelligenza della lingua Romana la parola *privilegium* non dinotava , che una privata legge , la quale , derogando al ricevuto diritto , arrecava ad un cittadino particolar pena , o favore . Ne' tempi , in cui Roma godeva della forma di una vera Repubblica , la parola privilegio prendeasi per

B lo

lo più *in malam partem*. Di ciò abbiamo varie testimonianze, delle quali noi sceglieremo ben poche. Cicerone nella Orazione *pro Dommo cap. 17*, scrisse: *Quo jure, quo more, quo exemplo legem nominatim de capite civis indemnati tulisti? vetant leges sacratae, vetant XII. Tabulae, leges privatis hominibus irrogari, id est enim privilegium: nemo unquam tulit; nihil est crudelius, nihil perniciosius, nihil, quod minus haec civitas ferre possit.* Ed Aulo Gellio nelle Notti Attiche *lib. 10. cap. 20*, lasciò scritto: *Neque de imperio Cn. Pompeii, neque de exitu Marci Ciceronis, neque de caede Publii Clodii quaestio, neque alia id genus populi plebisve jussa, leges vocari possunt; non sunt enim generalia jussa, neque de universis civibus, sed de singulis concepta. Quocirca privilegia potius vocari debent: quia veteres priva dixerunt, quae nos singula dicimus.*

Ma incominciando la libertà Romana a sentir nocumento per la mutazione, che si fe nel suo

suo governo, quando dallo stato di Repubblica passò a quello di Anarchia, e di un Dispotismo covertò col titolo d'Impero, frequentissimi incominciarono ad essere i privilegj, nè nel senso di pena, ma di favore, e di grazia; quindi noi veggiamo nel Codice, e ne' Digesti quelle tante costituzioni generali, o speciali, per le quali gl'Imperadori non altro facevano, che con particolari beneficj distruggere la ricevuta legislazione; e dal tempo degl'Imperadori in poi bene è osservare, che la parola privilegio non si prese, che nel senso di beneficio, e di favore.

Per grande però, che fosse stata la beneficenza, ed i privilegj degl'Imperadori, con cui venivasi al dritto comune a derogare, non potè mai agguagliarsi agl'immensi privilegj, e dispense accordate da' Romani Pontefici, o per mitigare il rigore dell'antica disciplina, o per dare agli Uomini potenti speranze, onde co' beni temporali po-

tessero le loro colpe espiare , e così aprirsi la strada alla eterna salvezza . Corrado Abate *Vrsperg. pag. 321* , ci ha lasciato di ciò un bel monumento : *Gaude* , scrisse egli , *mater nostra Roma , quoniam aperiuntur cataractae thesaurorum in terra , ut ad te confluant rivi , et aggeres nummorum in magna copia . Laetare super iniquitate hominum , quoniam in recompensatione tantorum malorum datur tibi pretium . Jucundare super adjutrice tua discordia , quia erupit de puteo infernalis abyssi , ut accumulentur tibi multa pecuniarum munera . Habes , quod semper sitiisti . Decanta canticum , quia per malitiam hominum non per tuam religionem orbem vicisti . Ad te homines trahit non ipsorum devotio , aut pura conscientia , sed scelerum multiplicum perpetratio , et litium decisio pretio comparata .* L'esempio della Corte Romana fu di stimolo agli altri Regnanti , onde , il piuchè fosse stato possibile , riempissero i loro Stati di privilegj , e beneficj , che il  
drit-

dritto comune dispensassero . La nostra Italia fu in ciò copiosissima , ed il nostro dotto Ludovico Muratori , nel registrare gli avvenimenti de' tempi di mezzo , ci fa vedere quali , e quante fossero state le liberalità de' Principi in queste nostre Regioni .

Nella moltitudine però , e varietà di tanti privilegi si son voluti da uomini dotti , e discreti prefiggere i termini a' privilegi , e beneficj de' Regnanti , affinchè essi in questo modo riportassero la corrispondente, e debita lode Il famoso Ugon Grozio *de jure belli , et pacis lib. 2. cap. 18. §. 4.* ha depurata la natura del privilegio colla seguente definizione : *Privilegium, dic' egli, est jus singulare , sive speciale , contra juris universalis , seu communis tenorem , certae rei , vel personae , a summo imperante , aequitatis administrandae causa legitime tributum* . La spiegazione , che dà questo valente Scrittore alla parola *privilegium* , ci apre ancora la via a poter giudicare di una famosa

quistione , che da gran tempo ha richiamato l'attenzione delle più dotte Accademie di Europa . E' egli uniforme a' principj di un buon governo accordare de' privilegj , e dell' esenzioni ? Tutti coloro , i quali hanno *ex proposito* trattato del sistema delle Repubbliche , specialmente Democratiche , han sostenuto , che togliendo il privilegio l' equilibrio della libertà , ed introducendo mutazione , o limitazione alle leggi , che debbono le azioni di tutti i cittadini regolare , fosse da evitarsi , come cosa di gravissimo nocumento , e come principio di una imminente mutazion di governo . Per l' opposto uomini più moderati , e forse più intesi della natura dell' uomo , riflettendo , che le leggi non possono mai decidere , ed abbracciare tutte le azioni , che accadono nella società , han giudicato opportuno rimedio di potere lo stato in caso straordinario , ed insolito provvedere alla pubblica salute , col dispensare la rice-  
vuta

vuta legislazione, e con accordare per conseguenza a tempo, ed a luogo de' salu tari privilegj. Coloro però, i quali così hanno opinato, danno delle regole certe, e costanti, onde il privilegio non potesse mai ledere o il dritto del terzo, o il pubblico vantaggio, e nel fissare sì fatte regole premettono il seguente canone. Un giusto Sovrano non viene mai alla dispensa di una ricevuta legge, o ad accordare un privilegio reale, o personale che sia, che per apportare allo Stato direttamente, o indirettamente utilità manifesta. Se dunque addivenga, che un privilegio nella sua esecuzione offenda o il pubblico, o il privato, non dee mai da qualsisia Magistrato eseguirsi, perchè si suppose spedito su di petizion non vera, e per conseguenza orrettizio, e surrettizio. Il canone, di cui parliamo, con precise espressioni vien così concepito: *Privilegium, quamvis ge-*

B 4

nera-

*neraliter indultum , non includit casum legibus naturae , divinis , honestatis , verecundiae , utilitati item publicae , et juri tertio quaesito contrarium (a) .* Ed affinchè niun supponga , che un canone così fatto sia prodotto o di un particolar sentimento di appassionato scrittore , o sistema di qualche indiscreta scuola , ei qui bisogna ricordare ciocchè le leggi , in tutta Europa ricevute , prescrivono all' uopo presente . Gli Imperadori Diocleziano , e Massimiano *L. 4. C. de emancipatione liberorum* dissero , che non era di loro usanza accordar privilegj , che potessero il dritto del terzo offendere : *Nec , dice la legge , in cujusquam injuriam beneficia tribuere moris est nostri ;* e questo istesso parlandosi di privilegio

(a) *Justi Henningi, Boehmeri exercitationes ad pandectas lib. I. tit. 3. §. 14.*

legio prescrivono molte altre leggi (a).

La l. 10. C. de sacrosanctis Ecclesiis per cosa costante stabilisce , che ogni privilegio , che offende la pubblica utilità , non debba affatto valere , o avere effetto alcuno : *Generaliter , si quid hujusmodi contra jus , et utilitatem publicam proferatur , non valeat* ; e questa legge è uniforme all'altra registrata nel C. si contra jus , vel utilitatem publicam , alla l. penult. C. de precibus Imperatori offerendis , ed a molte altre , ch'essendo pur note , da noi si tralasciano . Volontà è dunque di tutti i

B 5 Prin-

(a) La l. 43. D. de vulgari, et pupillari substitutione , la l. 15. de testamentis militum , e la l. 3. §. 10., e 17 D. ne quid in loco publico : ed a questo proposito sta scritto nella l. 14. D. de conditione indebiti , che *quemquam cum alterius damno locupletiolem fieri aequum non est* .

Principi , che nell'accordare privilegj salvo sia sempre il dritto del terzo , e del pubblico, e che, quando il privilegio distrugga l'uno, o l'altro , non abbia esecuzione alcuna .

Per applicare le teorie fin quì dette al caso presente , bene è ricordarci , che il privilegio di Federico II. di Aragona espressamente racchiude in se tutte le regole di sopra dette , ordinando egli espressamente , che chiunque credeva di ricevere offesa , o pregiudizio per l'esezione accordata a' Napolitani *commercii causa* , ricorresse al suo Trono, perchè avrebbe ottenuto pronta, ed espedita giustizia . Lo che altro non significa , che avrebbe egli rivocato il privilegio, quando offendesse il dritto del terzo , o la pubblica utilità . E quando Federico questo non avesse nel privilegio spiegato , doveva sentirsi in esso compreso , non volendo i Principi , che per i di loro privilegj si arrecasse nocumento alcuno o al dritto naturale , o al di-

vino,

vino , o alla pubblica onestà , o al dritto del terzo , o al pubblico vantaggio . Ma quì ci si dirà : tutte le cose di sopra dette per una estratta teoria sono tutte vere : ma dove però è , che il privilegio accordato a' Napolitani di essere esenti da' dazj tutti nel commerciare , sia di nocumento o del terzo , o del pubblico ? veggiamolo .

La maggior parte delle Città , e Terre del Regno in tempo di Federico II. eran tutte date *in feudum* o per particolari concessioni, o per contratti onerosi . Fra i dritti feudali vi fu sempre la Dogana , parte dell' antica Bagliva, per la quale si è soluto pagare una particolar prestazione per i generi , che nascono nel feudo , e che agli esteri si vendono . Di questo dritto Doganale, tutt' altro dalla Dogana Regia , noi più innanzi parleremo partitamente : per ora basta sapere , che un dritto così fatto in tempo di Federico II. di Aragona, era annesso a' feudi. Molte volte questo

drutto Doganale era , come è , proprio delle Università , le quali *proclamando* al demanio , hanno per proprio vantaggio ritenuto tutti que' corpi feudali , che formavano una particolar rendita , pagando il prezzo corrispondente de' medesimi alla Regia Corte .

La sicurezza delle strade , ed il sicuro valicare i pubblici fiumi , appresso di noi ha formata una particolar regalia , la quale per lo più è andata annessa , e connessa all' alienazione , e concessione de' feudi . La fida , o diffida , lo scannaggio , i pesi , e misure , la portolanìa , il drutto di esigere nelle fiere del Regno particolari prestazioni , formarono ancora presso di noi delle regalie , che molto tempo prima di Federico II. trovavansi vendute o a particolari Baroni , o alle Università del Regno . Chi mette in dubbio quel , che ora noi diciamo , potrà del vero accertarsi con rivolgere i libri del nostro Cedolario , ed i Quinternioni della Regia Camera . Da  
que-

questi libri , che racchiudono la descrizione de' feudi tutti , o de' dritti a' medesimi appartenenti , si vedrà apertamente , che tutti i corpi feudali di sopra detti , tutti , ed in tempo di Federico II. , e degli altri Re Aragonesi , stavano venduti , e conceduti con i feudi stessi o alle Università , o a' rispettivi Feudatarj . E di fatti in tutte le Città , e Terre date *in feudum* , il Fisco non possiede , sono già più secoli , nè Dogana baronale , nè Bagliva , nè portolania , nè fida , o diffida . Queste , ripetiamolo , son rendite o delle Università , o de' Baroni ; e la Regia Corte per i dazj necessarj al sostegno dello Stato , si contenta da' luoghi Baronali esigere o le prestazioni reali , e personali , che si pagano sulle rendite , ed industrie de' cittadini , o il prodotto delle gabelle , che da cittadini si paga sul consumo de' generi necessarj alla vita. Noi con questo sistema non abbiamo l'ardire di attaccare il dritto , che  
ab-

abbia il Fisco di domandare in ogni tempo ,  
 come questi particolari corpi si posseggano  
 o dalle Università , o da' Baroni : ma inten-  
 diamo solo di narrare il fatto , che per la  
 istoria del nostro Regno , e per le partico-  
 lari notizie , che si hanno da' libri Fiscali,  
 può essere noto a chicchessia .

Premesse dunque queste notizie pur certe , ed  
 indubitate , qual mai sarebbe la conseguenza,  
 quando in tutte le Città, e Terre del Regno  
 date *in feudum*, potessero i cittadini Napolitani  
 godere l'immunità da' dazj, non solo pel proprio  
 uso , ma ancora *commercii causa*? Il dritto del  
 terzo , cioè di tante infelici Università , e  
 di tanti Baroni, prima del privilegio di Fede-  
 rico II. acquistato per legittimi modi , ri-  
 marrebbe in buona parte distrutto : perchè  
 negoziando i Napolitani in questi luoghi sen-  
 za pagare dazio di sorta alcuna , verrebbero  
 a diminuire la rendita di tanti proprietarj , e  
 diminuirla *contra jus, et justitiam* . Or l'istes-

so

so Federico II. di Aragona, ed il Dritto comune vuole, che *in cujusquam injuriam beneficia tribuere moris non sit imperantis*; dunque questo privilegio, quando anche ci sia, come dicono i Napolitani, non merita da verun Magistrato esecuzione alcuna.

Più: se il privilegio de' Napolitani valesse per ogni sua parte, cioè di goder essi l'immunità da' dazj, che nel Regno si pagano, ne verrebbe per legittima conseguenza, che essi si arricchirebbero coll'altrui danno: perchè potendo essi vendere, e comprare a minor prezzo di quello, che gli altri vendono, o comprano, farebbero il di loro ingente guadagno sul danno non del terzo solo, ma ancora del Regno tutto. E questo guadagno farebbero in due modi: in uno, non pagando i dazj, e le imposizioni, che si appartengono per particolar concessione o alle Università, o a' Baroni; e in un'altro modo con comprare, e vendere essi soli, senza che gli altri

cit.

cittadini potessero la mercatura esercitare .  
 E perchè quel, che noi diciamo si comprenda  
 in tutta la sua estenzione, egli è da sapersi,  
 che pochi potentissimi negozianti Napolitani,  
 facendo la di loro dimora in questa Capitale,  
 acquistano quasi i prodotti tutti delle Pro-  
 vincie, per particolari procuratori , i quali  
 pretendono di godere l' esenzioni da tutti i  
 dazj Baronali , o che alle Università si ap-  
 partenessero . Si figuri dunque per poco ,  
 che questa strana domanda avesse il suo  
 effetto , qual mai sarebbe il funesto fine di  
 tante disgraziate popolazioni ? Esse dovrebbe-  
 ro tutto l'anno faticare non per altro , che  
 per accrescere all' immenso i ricchissimi pa-  
 trimonj di pochi negozianti , i quali stando  
 a godere gli agi della Capitale, per i di loro  
 procuratori tutto poi acquisterebbero senza  
 pagar dazio alcuno . Or , se questo non è il  
*locupletari cum alterius damno* , noi non sap-  
 piamo quale altro possa così definirsi .

Le

Le felici combinazioni di questa Capitale han portato, e portano, che quasi le rendite del Regno tutto vadano a cadere nelle mani de' suoi cittadini. Il Baronaggio del Regno per lo piú tutto risiede nella Capitale, e tutto gode del privilegio de' Napolitani. I ricchi negozianti pur essi fan tutti permanenza in questa Città; e se in qualche luogo del Regno vi è alcuno, che negozia con ricchi capitali, costui o gode pur esso del privilegio di Napolitano, o vende, e compra, come procuratore di un mercante Napolitano. Figuriamo per poco, ch'essendo così le cose del Regno disposte, in ordine alla percezione, ed alienazione de' suoi generi, potessero i cittadini Napolitani godere dell'esenzione da' dazj tanto Regj', che Baronali, da ciò ne risulterebbe necessariamente, che la maggior parte de' prodotti ne' contratti di compra, e vendita sarebbe libera da ogni dazio; e che non potendosi lo Stato reggere, e governare senza  
il

il pagamento delle giuste imposizioni, queste andrebbero tutte a cadere sopra degl' infelici regnicoli, e per lo più sopra de' coltivatori, e della povera gente, che più di ogni altra, per i veri principj dello Stato, debbe esser sollevata, e protetta . Una pretensione così fatta non solo direttamente offende , ma anzi distrugge la pubblica utilità ; quindi per la medesima possiamo dire quel, che sta ordinato nella *L. 10. C. de sacrosantis Ecclesiis*, che : *generaliter, si quid hujusmodi contra jus , et utilitatem publicam proferatur, non valeat* . No, il privilegio de' negozianti Napolitani nel modo già detto, non dee valere , perchè offende il dritto del terzo, perchè per effetto del medesimo pochi incettatori si arricchirebbero all' immenso sopra de' sudori , e miserie di tanti milioni di persone ; e perchè direttamente distruggerebbe la pubblica utilità ; e perciò per questo privilegio sembra formato il canone sopradetto , che non sarà mal fatto ripetere per  
con-

conchiusione del presente capitolo : *Privilegium, quamvis generaliter indultum, non includit casum legibus naturae, divinis, honestatis, utilitati item publicae, et juri tertio quaesitum contrarium.*

CA-

CAPITOLO III.

*In cui si dimostra, che quando niente ci fosse di tutto ciò, che di sopra si è detto, pure dovrebbe un preteso privilegio così esorbitante rivocarsi, per essersi col corso degli anni mutato interamente lo stato delle cose, che abbia rapporto al commercio, ed alla polizia del Regno.*

**L**A Règia Camera della Sommaria dee la presente controversia esaminare, non solo ne' puri, e semplici termini di un Magistrato esecutore delle leggi positive già promulgate, e ricevute, ma ancora di un Tribunale consultivo; avendo la Maestà del Re nostro Signore. con suoi speciali rescritti ordinato, che

che dopo la discussione di tutti gli argomenti, che si producessero o dall' una , o dall' altra parte , si umiliasse al Regal Trono Consulta con distinto parere . Questo istesso sentimento manifestò la M. S. col Regal Dispaccio del dì 31. Marzo 1780, col quale approvando per ogni banda l'appuntamento fatto dalla Regia Camera , di ridursi i privilegi de' Napolitani , e Pasitanesi 'al proprio uso , approvò pure la ragione nella rappresentanza prodotta , di essere cioè esorbitantissimo il privilegio della pretesa esenzione da' dazj , tanto pel danno , che avverrebbe agli altri cittadini nel soffrire essi soli le imposizioni in esclusione de' privilegiati , quanto per essersi al presente cambiato lo stato , e l'economia del Regno. Sopra dunque di questo principio venghiamo ora a ragionare , e vedere , se un privilegio di sua natura esorbitante possa rivocarsi , e ridursi a miglior forma ; e se il Principe , valendosi della

sua

sua autorità ordinaria, possa, quandocchè sia, simili privilegj rivocare .

E' massima inconcussa presso tutti coloro , che trattarono del Pubblico Dritto di ogni Governo , che quando un contratto , o un privilegio incomincia a recar danno allo Stato per qualche circostanza , la quale , se vi fosse stata nel tempo del contratto , o del privilegio , non si sarebbe nè questo accordato, nè quello permesso, si debba l'uno, e l'altro abolire . L'immortale Ugon Grozio nel *lib. 2. cap. 14. §. 4. de jure belli, et pacis* scrisse al proposito: *Illud hic addendum est, si quo casu contractus incipiat vergere non ad damnum modo aliquod, sed ad perniciem publicam, ita ut ab initio contractus in extensione ad illum casum censendus fuisset injustus, et illicitus, tunc non tam revocari eum contractum posse, quam declarari, eum non ultra obligare, quasi factum sub conditione sine qua juste fieri non potuit.* E Samuele Coccejo comentando l'autorità di Grozio lasciò detto:

Sen-

*Sensus est, et si contractus ab initio justus et licitus fuerit, si tamen postea incidat casus, quo contractus ille perniciem Reipublicae illaturus esset, negotium hoc retro nullum fieri, et merito: Nam omni negotio sua natura inest clausula, rebus sic stantibus. Uniforme a questi Scrittore è il sentimento di tutti gli altri intendenti del Pubblico Dritto; ed il parere di tutti costoro è poi unisono al prescritto delle leggi. La l. 3. §. fin. D. de his quae pro non scriptis, ordina espressamente, tolli rem, vel negotium, cum incidit in casum, a quo incipere non potest.*

Per non dipartirci però dalla presente controversia, noi intendiamo di specificare le teorie sopradette con esempi proprj alla nostra causa. Gl' Inglesi avevano con particolari privilegj accordato alle Città Anseatiche varie esenzioni, ed immunità, quante volte alcuno de' loro cittadini con i proprj fondi avesse fissato il suo negozio nella Città di Londra. Godette-

ro

ro le Città Anseatiche di questo privilegio per parecchi anni , e forse per qualche secolo , allorchè in tempo di Odoardo VI, e di Maria Regina Regnante , ritrovandosi di molto in Inghilterra , e specialmente in Londra il commercio dilatato , si credette giusto di rivocarsi il privilegio d'immunità nel modo sopraddetto accordato . Di questa mutazione si dolsero le Città Anseatiche ne' Generali Comizj dell' anno 1595 : ma essendosi conosciuto , che i privilegi, di cui si trattava, erano stati accordati in tempo molto infelice per il commercio Inglese , e che allora cambiata la condizione del Regno , colla esecuzione di simil privilegio danno gravissimo si sarebbe allo Stato apportato , si giudicò giustissimo di sostenersi la rivocazione già fatta (a) . Il dot-

---

(a) *Camden. in historia Elisabeth part. 4. ad annum 1597.*

dotto Mariana rapporta un fatto simile accaduto ne' tempi di Alfonso, ed anche per controversia colle Città Anseatiche ; ed Errigo Coccejo sopra di questa massima formò una dotta discettazione, in cui raccolse infiniti esempi, che la medesima potessero avvalorare, conchiudendo il suo discorso, che privilegj così fatti debbano valere, *rebus in eodem statu manentibus*. Per applicare il fin qui detto al nostro bisogno, convien pur vedere qual' era lo Stato de' Napolitani in ordine al commercio nel tempo, che Federico II. accordò loro il mentovato privilegio, e quale sia di presente.

Bisognerebbe essere interamente ignaro delle cose del Regno, ed anche dell'Europa tutta, per non sapere, che dalla decadenza del Romano Impero sino a' tempi di Carlo V, in tutte le Nazioni, e specialmente in' Italia, il governo militare, spesse volte nello stato di vera anarchia, avesse tutto il suo potere esercitato.

C

Dal-

Dalle continue guerre, dalla mutazione spessa de' Governi, dalle non interrotte invasioni de' popoli barbari, addivenne una totale mancanza nelle arti, nell'agricoltura, e per conseguenza nel commercio. Da pertutto non si sentivano, che sedizioni, ed uccisioni; e gran pregio era, quando un partito potesse in poco tempo il suo rivale distruggere e nelle sostanze, e nella vita. La nostra Italia in tutte queste rivoluzioni, per alcune favorevoli combinazioni, quali furono le spesse Crociate, la vicinanza colla Grecia, che si mantenne in un mediocre stato di coltura sino alla presa di Costantinopoli, e le reliquie della stessa coltura, che lasciò pur l'Impero Romano nella sua decadenza, mentre le altre Nazioni di Europa giacevano nella intera ignoranza delle arti, e delle lettere, essa mantenne un mediocre splendore, e sentì il commercio più di ogni altra Nazione. I Veneziani, i Pisani, i Genovesi, i Fiorentini, gli

gli Amalfitani , i Liparoti , ed altre Provincie o del Regno , o dell' Italia istessa ci danno un manifesto argomento di quel , che noi ora diciamo . Per mediocre però , che fosse stato il commercio o in Italia , o presso di noi , non mai produsse allo Stato rendita tale , onde buona parte de' pesi , e pubbliche imposizioni potessero soddisfarsi co' proventi della Regia Dogana . Chi volesse rimaner convinto della gran varietà , che passa fra lo Stato degli Angioini , ed Aragonesi al tempo presente , dovrebbe riscontrare i libri delle antiche Dogane , e quelli delle presenti . La varietà sarebbe presso che infinita , e là dove una Dogana dava , per esempio , in tempo di Alfonso di Aragona cento , oggi dà diecimila , e forse più .

Tra tutte le Città commercianti in tempo degli Angioini , ed Aragonesi , Napoli forse occupava l' ultimo luogo , non avendo noi testimonianze di commercio florido relativo alla con-

dizione di que' tempi , che per Amalfi , Lipari , e per qualche altra Città della Puglia . Le ricchezze per conseguenza del Regno eran da per tutto sparse , e specialmente in queste Città di commercio . Napoli incominciò ad emulare le ricchezze di questi ristretti popoli , quindi ancor essa determinossi a chiedere qualche vantaggio , per cui il commercio si potesse distendere . Di fatti Alfonso di Aragona , e gli altri Principi Aragonesi arricchirono le arti della lana , e della seta di molti privilegj ; e ne' tempi di Federico II. di Aragona le manifatture di lana , e seta de' Napolitani giravano per buona parte del Regno , e si mandavano ancora ad estere Nazioni . I negozianti dunque di questa Capitale , per lo più occupati all' industria della lana , e della seta , colsero l' opportunità nel tempo del brevissimo Regno di Federico II. di Aragona di chiedere l' immunità da' dazj nel trasporto , che facevano delle di loro merci per  
le

le fiere del Regno , appunto come questa istessa immunità godevano i Liparoti , ed i Capuani . Ottennero essi questo privilegio , ed il detto Re Federico nel 1597. con sua Regal carta ordinò , che ad alcuni mercatanti , che con picciole some trasportavano i lavorj di seta , e lana nel Regno , si restituisse ciò , che da loro si era esatto nella Città di Atripalda , per causa di Dogana ; dando però a ciascuno la libertà di ricorrere , e dimostrare esorbitante il privilegio da' Napolitani preteso . A buon conto lo stato de' negozianti Napolitani relativo a' pesi del Regno , era uniforme a quello de' Capuani , e de' Liparoti , e non riducevasi , che alla rendita delle proprie manifatture di lana , o seta , che fossero state (a) .  
Da' tempi di Carlo V , e per la scoperta dell'

C 3

A-

(a) Tom. I. de' Privilegj, e Capitoli concessi alla Città di Napoli pag. 46.

America, e pel traffico colle Indie Orientali, prese il commercio in Europa un nuovo aspetto, e là dove si guerreggiava o per punti di superstizione, o per dispetti, figli di un barbaro furore, s'incominciò a contendere per dilatare o le proprie finanze, o per un disteso commercio. Dove vi è stata una competente libertà, ed una giusta protezione, il commercio gittò profonde radici. La nostra Italia incominciò a decadere, perchè esclusa essa da' viaggi, e dallo scoperto nuovo mondo, restrinse il suo traffico nel mediterraneo; ed intercette le merci, che dall'Oriente per varie vie capitavano nella Repubblica Veneta, ed in altri luoghi di Italia, addivenne, che da padrona nel mercatantare, fosse delle altre Nazioni divenuta serva, e debitrice. Il nostro Regno non fu esente da questo male, ma anzi per particolari cagioni sentì più perniciosi gli effetti. Picciolo però che fosse stato il commercio esterno, a proporzione delle altre Nazioni, crebbe sempre moltissimo,

mo, avendosi riguardo al tempo degli Aragonesi: Perchè essendo il terreno di queste Provincie feracissimo, e potendo noi somministrare a' popoli Settentrionali quel, ch' essi dal di loro rigido clima, e sterile terreno non possono mai ottenere, addivenne, che per le molte richieste fatte dagl'Inglesi, Francesi, ed Olandesi, de' nostri vini, olei, sete, lana, e qualche volta ancora delle vettovaglie, i popoli sien divenuti più agricoltori; e per conseguenza, cambiando noi i nostri prodotti colle manifatture, che ci mancano, senza mandare i nostri legni in altre Nazioni, abbiamo acquistato un certo commercio di riverbero, il quale quanto picciolo, ed infelice sia riguardo al commercio di que' Regni, che alle arti uniscono ancora il traffico, ed il felice trasporto de' proprj prodotti, per mezzo di una particolare protezione, che vi è nella Marina, e nel navigare; altrettanto grande è, avendosi considerazione a' tempi passati, in cui i prodotti erano meschini, e non vi era Nazione, che chiedendo-

ne l'acquisto, gli rendesse perciò più ubertosi. Oltre a tutto ciò, essendosi per la Monarchia, che fortunatamente presso di noi fu stabilita, fissata la sede del governo in questa Capitale, accadde, che i fondi, e le ricchezze tutte del Regno nella medesima sieno pure stabiliti. Ognun sa, che la maggior parte del Regno per la proprietà de' terreni è posseduta o dal Baronaggio, o dal Clero; e che parte del danaro contante gira per le mani di pochi ricchissimi negozianti. Or tutti questi ordini di persone distintissimi, tutti fan permanenza in questa Capitale; cosicchè de' fondi, e delle ricchezze del Regno francamente può dirsi, che tre parti vanno a colare in questa Città, ed appena una nel resto di tutte le Provincie. De' capitali, e proprietà de' Baroni, come pure delle ricchezze de' luoghi Pii, non può dubitarsi, di appartenere per lo più a coloro, che dimorano nella Capitale. Il dubbio potrebbe essere per i capitali, che riguardano il commercio. Noi  
non

non abbiamo il tempo di poter questo dubbio dileguare interamente con validi documenti; ma per dimostrare quanto vero sia il nostro assunto, ci prendiamo la pena di dilucidarlo in una sola parte del commercio.

In tutto il nostro Regno si spediscono nel corso di un' anno infiniti carichi di grano, de' quali parte serve per le annone delle rispettive Università, e parte si estrae fuori Regno (a). Tutti questi negoziati da chi si spediscono nella Regia Dogana? Da' negozianti Napolitani: Il più ricco genere, che produce questo Regno, è l'olio, per lo quale noi abbiamo un vantaggio particolare sopra di tutte le altre Nazioni. Chi spedisce tutti gli olj, che dal Regno si estraggono? Per la maggior parte i negozianti Napolitani; e questo si fa della seta, e di ogn' altro nostro prodotto.

Ci s' A

(a) Il grano, che gira pel Regno, e che fuori di esso si estrae, oltrepassa la quantità di tre milioni di tomoli.

A buon conto, tutto il presente nostro commercio, tutto è nelle mani de' Napolitani, i quali o negoziano per se stessi, o per mezzo di loro procuratori. La proporzione dunque del commercio Napolitano presente a quello degli Aragonesi, è come uno a due mila. In tempo degli Aragonesi suppongo il Regno per lo commercio diviso in due mila parti, e convengo, che la Città di Napoli, formando una delle due mila parti, godeva a questa proporzione l'immunità da' dazj. Oggi quasi tutte le due mila parti si rappresentano dalla Capitale; dunque quando la presente pretensione valesse, i dazj provenienti dal commercio, rimarrebbero per la maggior parte estinti: Perchè dovendo le rendite di tutto il Baronnaggio, i capitali de' più ricchi negozianti, le rendite de' luoghi pii esser franchi, e immuni da ogni peso, tutto ciò, che rimarrebbe soggetto al dazio, sarebbe assai poco, e rispetto al franco, quasi niente. Ciò premesso, vi è egli proporzione tra il

tem-

tempo di Federico II. di Aragona, ed il tempo presente? Secondo la condizione di allora, l'esenzione da' dazj per i Napolitani apportava allo Stato picciolissimo nocumento, secondo il tempo presente, dovendo il loro privilegio valere, porterebbe la intera rovina. Ma non è questa la sola esorbitanza del privilegio de' Napolitani. In ogni Nazione, quando una Compagnia di uomini ricchissimi gode il privilegio di poter comprare i generi a minor prezzo di quello, che agli altri cittadini è permesso, la conseguenza si è, che i prodotti tutti dello Stato debbano cadere nelle mani di pochi, e che per necessità vi sia un perpetuo monopolio. Perchè non regolandosi più il prezzo de' generi a proporzione del bisogno, e del numero de' compratori, ma sì bene colla volontà di pochi negozianti, che presso di loro hanno tutti i prodotti comperato, il fine sarà, che questi tali incettatori diano alle produzioni quel prezzo, che a lor più piace. Questo per

l'appunto è il monopolio, e questo monopolio intendono fare i negozianti Napolitani, allora che, potendo essi godere nel negoziare della immunità da' dazj, verrebbero a comprare a minor prezzo degli altri cittadini, e per conseguenza formerebbero un monopolio distruttore non solo di questa Capitale, ma ancora del Regno tutto: poichè, non capitando nella nostra Città i generi secondo il prezzo, che loro darebbe naturalmente la quantità de' prodotti, ed il bisogno de' concorrenti, ma sì bene secondo il capriccio degl' incettatori, la povera gente, anzi il popolo tutto, verrebbe a pagar di quello, ch'è necessario al suo sostentamento, il doppio, che la cosa vale in se stessa. Se i Signori Eletti di questa Città, uomini per altro di alta condizione, e di leali costumi, avessero la causa presente considerata nell' aspetto, in cui ora la dimostriamo, tanto è lontano, che avessero sostenuto l' esorbitanza del presente privilegio, che anzi preferendo

il

il pubblico al privato vantaggio, si sarebbero impegnati di ridurre l'esenzione da' dazj a ciò, che possa riguardare l'annona di questa Città, o il proprio uso de' cittadini, appunto come prescrisse la Camera col suo appuntamento del 1779.

A comprendersi però sempre più quali, e quanti potrebbero essere i mali da temersi per un monopolio cotanto universale, e manifesto, non sarà quì improprio il riflettere ciò, che uomini di alto intendimento, han pensato su delle compagnie dell' Indie Orientali, ed Occidentali formate da due secoli, e mezzo a questa parte. Non è da mettersi in dubbio, che gli Olandesi, ed Inglesi giunsero a quell' alto grado di commercio, in cui oggi ritrovansi, non tanto per le conquiste fatte nell' America, e nell' Affrica, ed Asia, quanto per la libertà, di cui han goduto nel poter commerciare in tutti i luoghi di loro propria spettanza, e negli altri ancora, che  
a dif-

a differenti Nazioni si appartenessero. Forma però un dubbio il sapersi, se in queste Nazioni, escluso il dritto concesso ad alcune particolari compagnie, le quali in se riducevano, come riducono tutta la forza dello Stato, più utile, e vantaggioso fosse stato di accordare questo dritto indifferentemente a tutti i cittadini. Fra gli effetti maravigliosi di una compagnia da poter sola negoziare nell'Indie Orientali, o Occidentali, possonsi annoverare i seguenti. I. Lo stato, per l'immensa introduzione de' generi provenienti dalle Indie, si fa creditore di molte Nazioni. II. Per l'applicazione di moltissimi individui necessarj al sostegno della compagnia, cresce oltremodo l'industria, e si promove il lusso esterno, che suol'essere la ricchezza di ogni Nazione. III. In occasione di guerra riceve il Governo dalla compagnia ajuti straordinarj, tanto con legni da guerra, quanto per truppe da Terra. IV. La compagnia arricchisce il pubblico Erario per i dazj, che

che paga sopra di tutt' i generi , che introduce nello Stato . V. Le conquiste della Repubblica divengono , senza danno degl' individui , tutto giorno più distese , perch' è dovere della compagnia di guerreggiare nelle occorrenze , ma in solo vantaggio del pubblico .

Questi , ed altri simili vantaggi si è creduto , che avessero un contrappeso di assai maggior conseguenza , non in altre riposto , che nella certezza di un monopolio , e nel danno , che si apportava agli altri cittadini , per non poter essi commerciare in luoghi cotanto doviziosi . Il monopolio consistea , come consiste , nel dover cadere i generi degli stabilimenti delle due Indie in mano di una particolar compagnia . Da ciò si è sempre temuto , che prodotti così fatti non avessero nello stato una libera circolazione , nè un prezzo , che nascesse dal bisogno , e dalla quantità de' generi , ma si bene un prezzo figlio del capriccio della compagnia istessa . Per simili disordini uomini mol-

to



uomini , che pel suo privilegio incetta tutti i generi , che nascono nel Regno , senza voler pagar dazio alcuno per causa di commercio, uomini così fatti ad un così strano quesito che mai risponderebbero ? Se questa fosse pretensione de' soli negozianti, l'avrebbero per avida, ingiusta e forse ancora punibile: ma se qualche ordine dello stato garantisse simile domanda , avrebbero motivo di sospettare, che i lumi sparsi in tutta Europa riguardo al commercio , non sieno ancora nè anche per poco penetrati in questo ordine , qualunque egli si fosse . Per conoscersi però quali sieno in punto tanto delicato i giudizi de' nostri Supremi Magistrati , e quale la cura del nostro provido governo, basta solo vedere l'appuntamento fatto dalla Regia Camera nel 1779, e la Sovrana risoluzione presa su del medesimo . La Maestà del Re nostro Signore sempre inteso alla felicità de'suoi popoli , e dotato di quegli alti lumi, che tutto  
il

il mondo sa, non solo ha approvato l'appuntamento della Regia Camera, ma l'ha pure avvalorato di sode ragioni, le quali, come è da vedersi dalla detta Sovrana risoluzione, son tutte appoggiate sulla esorbitanza del preteso privilegio, sulla mutazione de' tempi, e sul gravissimo danno, che verrebbero a soffrire i suoi fedeli vassalli, quando il peso delle imposizioni cadesse su delle povere, e meschine genti, essendo poi franchi, ed immuni gli uomini i più ricchi, e coloro, che posseggono quasi la maggior parte de' capitali, e rendite del Regno (a).

Non

(a) *La sovrana risoluzione è la seguente. Sulla supplica de' particolari cittadini di Pasitano, che domandano ordinarsi a cotesto Tribunale, che sospendendo l'esecuzione dell'appuntamento fatto per il litigio, che verte circa la prestazione de' dazj civici tra l'Università*

Non contenti però i negozianti Napolitani della  
 strana pretensione di negoziare senza pa-  
 gar

*sità di Santa Croce di Magliano, ed un pri-  
 vilegiato Napolitano, ed essendovi richiamo  
 de' possessori de' dazj, sentirsi li ricorrenti in  
 un giudizio plenario, e tra di tanto mante-  
 nerli nel possesso, che godono, la Camera  
 della Summaria con sua Consulta de' 15. del  
 corrente ha manifestato, che la domanda non  
 ha veruna sussistenza, poichè l' appuntamento  
 fatto per la detta controversia non deve ri-  
 guardarsi, ed aversi per una determinazione  
 particolare, ma per una decisione del punto ge-  
 nerale, che fa stato per tutti li privilegiati  
 Napolitani, e per conseguenza anche per li  
 privilegiati Pasitanesi, imperciocchè in farsi  
 un tal appuntamento si considerò, che il pri-  
 vilegio dell' immunità accordato a' cittadini*

Na.

gar dazio di sorta alcuna , han creduto , e credono di poter questo di lor privilegio esten-

*Napolitani aveva luogo soltanto per l'uso proprio , e per l'annona di questa Città , e non già per commerciare , e l'immunità era per li pesi civici , ponti , e scafe , e non per li diritti di Dogana , altrimenti sarebbe esorbitantissima , se anche al commercio una tal immunità dovesse estendersi , atteso verrebbero gravati oltremodo gli altri del Regno a portare un peso gravissimo per li tributi Fiscali , e per le altre spese unìversali , pagando quello , che da detti privilegiati si dovrebbe , tanto più che al presente si è cambiato lo stato , e l'economia del Regno : la M. S. uniformandosi col parere del proprio Tribunale , non è venuta in deferire alla detta domanda , ma di eseguirsi l'appuntamento di cotesto suddetto*  
 Tri-

estendere anche a' di lor procuratori. Quindi un ricco mercatante, stando nella Città a godere de' più delicati piaceri, tante volte accade, che nel corso di un mese venda, e compri nel Regno per particolari procuratori trecentomila tomoli di grano, duemila botte di olio, ed altri generi così fatti; ed accade, che secondo la sua intelligenza, questi generi debbano essere esenti da ogni dazio.

Fra

*Tribunale, e qualora si credono gravati, possono avvalersi di quei legittimi rimedj, che li competono, perchè nell' esame, e discussioni saranno intesi, esaminata la loro ragione, e fatta quella giustizia, che l' assiste, e compete; Ei mi ha comandato parteciparle ad V. S. Illustrissima, per notizia della Camera della Sommaria, ed uso, che conviene per l' adempimento. Palazzo 31. Marzo 1780.*

Fra i più dotti Giureconsulti si è domandato, se i privilegj possano mai essere suscettibili di quella interpretazione, che dicesi estensiva. I più valenti Scrittori sostennero, e sostengono, che il privilegio non possa ricevere altra interpretazione, che o autentica, la quale vien dettata dal Regal Trono, o dottrinale, che riducesi ad interpretare la parola del privilegio, secondo le regole dell'arte (a). Per l'opposto la scuola de'Forensi appoggiata sulla autorità della *l. 3. D. de constitutione Principis* sostiene, che il privilegio debbasi *quam plenissime interpretari*. La costoro autorità è insussistente, perchè la beneficenza non dee esser mai causa, onde si debilitassero i fonti del beneficio: ma, che che ne sia di questa controversia

(a) *Christiani Thomasii disc. 50. de interpretatione beneficiorum Principis.*

sia , egli è certo , che quando trattasi di privilegio , che riguarda immunità da' dazj , per comune sentimento anche de' forensi tutti non mai possa estendersi nè da un caso all' altro , nè ricevere interpretazione estensiva . *Sunt enim , è la voce di tutti gli scrittori , exemptiones , et immunitates sricte interpretandae , cum nationi publicae obstant , et communiter alios gravent.* Se dunque il privilegio , che pretende il Napolitano , è odioso , perchè il rende immune , com' ei vanamente crede , da pubblici dazj , ond'è , che si è preteso , o si pretende potersi cotesto privilegio esercitare *etiam per procuratorem* ? Quando altro non ci fosse nella causa presente , perchè un privilegio così esorbitante si potesse rivocare , basterebbe il solo abuso , che su di esso da tanto tempo han preteso fare i negozianti Napolitani ; abuso , per cui non solo non meriterebbero più esenzione di sorta alcuna , ma ancora dovrebbero rifare al pubblico tutt' i danni sin oggi cagionatigli.

CA-

CAPITOLO IV.

*In cui si risponde alle opposizioni della parte avversa.*

**D**A' più cordati Scrittori del Pubblico Dritto, è riprovata la massima, di potere il Principe, quando che voglia, rivocare i suoi beneficj: quindi l'istesso Ugon Grozio di sopra citato a quest' uopo scrisse (a): *Illud quoque a multis traditum beneficia Principum, quae liberaliter sunt concessa, semper posse revocari, sine distinctione transmittendum non est.* Riprovata dunque questa massima dell' arbitraria rivocazione de' privilegj, quandochè si voglia, come mai potrà verificarsi nel caso presente in danno

---

(a) *Lib. 2. cap. 14. §. 13. de jure belli et pacis.*

no de' cittadini Napolitani , che formano la Capitale del Regno tutto , e perciò degni sempre più della maggiore distinta beneficenza del Sovrano? Questa opposizione ammette validissime risposte , e di cui ciascuna basterebbe per interamente dileguarla . L' istesso Ugon Grozio stabilisce la regola certa , e costante, affinchè la rivocazione de' privilegj si faccia con giustizia , e senza ledere il dritto del terzo . Se il Principe accorda , o dona cosa del suo particolar patrimonio , senza mettervi la clausola di durare la beneficenza sino a tanto , che altrimenti non si giudichi convenevole , avendo cotesto privilegio la forza di donazione, non può rivocarlo, che per una pena, figlia del delitto, o per causa del pubblico bene, compensandosi però con altro equivalente. Se poi col privilegio niente si dà di particolare, ma solamente si esenta o qualche Collegio , o qualche Città da' doveri , e pesi , a cui sono tenuti gli altri cittadini ; e

D

in

in questo caso, siccome il Principe altro non fa, che togliere per questo particolar corpo il vincolo della legge, senza astringersi ad obbligazione alcuna, così può rivocarlo quando che sia: essendo massima inconcussa, ed indubitata, che il governo *indiscriminatim* possa togliere, e rimettere una legge, che riguarda o in generale, o in particolare i suoi sudditi, i quali in tali occorrenze non acquistano dritto alcuno contro l'autor della legge: Le parole di Grozio sono (a): *Sunt enim quaedam beneficia, quae Rex de suo facit, et quae, nisi adsit praecarii clausula, vim habent perfectae donationis. Haec revocari non possunt, nisi quoad subditos attinget in poenam, aut ob utilitatem publicam, cum compensatione si fieri potest: sunt alia, quae vinculum dumtaxat legis demunt sine ullo contractu, et haec sunt revocabilia. Quia sicut lex sub-*  
*blata*

(a) *Loco supra citato.*

*blata universaliter , reponi universaliter semper potest, ita et particulariter sublata , particulariter reponi . Nullum enim hic jus quaesitum est adversus legis auctorem.*

Il privilegio, di cui si parla nel caso presente, non appartiene ad una donazione, che il Principe avesse del suo fatta, ma sibbene nello avere il Re Federico renduti esenti, ed immuni i cittadini Napolitani da que'dazj, a cui soggiacevano gli altri suoi sudditi; e per conseguenza sciolse i Napolitani dal vincolo della legge, cui erano sottoposti gli altri individui del Regno; quindi siamo nel caso, di potere il Principe quando che voglia, questo privilegio rinvocare: *quia sicut lex sublata universaliter, reponi universaliter semper potest, ita et particulariter sublata, particulariter reponi.* E perchè non si creda, che questa sia una interpretazione tutta nostra arbitraria, che diamo alla vera intelligenza dell'autorità di Grozio, ecco quel, che scrisse il dottissimo J. F. Gronovio co-

D 2

men-

mentando le parole: *quae vinculum dumtaxat legis demunt . In quibus , diss'egli , simpliciter conceditur , quod alicui Civitati , vel corpori , collegiove , aut familiae , vel personae profuturum est , nulla mentione pacti cum illis initi , praeter legem omnes obligantem .* Federico non accordò a' Napolitani il preteso privilegio per qualche contratto con esso loro fatto, ma per pura beneficenza, ed in modo tale, onde essi rimasero sciolti dal vincolo della legge, che obbliga tutti gli altri cittadini. Dunque questo privilegio può togliersi, quando che si voglia, *quia nullum jus quaesitum est adversus legis auctorem .*

Ma, se noi pretendessimo la rivocazione del privilegio senza ragione alcuna, potremmo essere noverati tra il numero di coloro, che per una cattività di cuore invidiano l'altrui beneficenza. No, lungi da noi sien questi pravi desiderj: la pubblica salute, il vantaggio della intera Città di Napoli, la promozione dell'indu-

dustria, e del commercio, una giusta libertà, che desideriamo tra tutti i cittadini, sono i veri argomenti, onde noi ci moviamo a scrivere in beneficio del Regno tutto, ed onde pure la Regia Camera della Sommaria si mosse nel 1779. a ridurre il privilegio de' Napolitani al proprio uso, ed alla annona di questa Capitale. Quando ne' privilegj concorrono questi motivi, come sopra abbiamo dimostrato, il Governo non solo ha la libertà, ma è pure nella necessità di rivocarli, o moderarli: perchè i Principi, quando si fatte grazie concedono, vogliono che le medesime abbiano la di loro esecuzione, salva la pubblica salute, e salvo ancora il dritto del terzo. Anzi in questi casi, quando anche il privilegio racchiudesse una perfetta obbligazione nel Principe, perchè fatto per contratto oneroso, o per aver conceduta cosa al suo particolar patrimonio spettante, dee ancora il privilegio rivocarsi, o compensarsi, se sia possibile, con altra beneficenza, che non offenda il dritto di chicchessia.

Se a tutto ciò vorrà aggiungersi , che il beneficio di Federico ha in se la clausola: *ut tamdiu valeat , quamdiu non fuerit aliter constitutum* , tanto appunto dinotando la parola , di esser egli pronto a ridurre il privilegio istesso *ad jus , et justitiam* , per ragionevole petizione di ogni suo suddito ; l' opposizione di sopra fatta resterà per ogni banda abbattuta: potendo il Principe , quando anche qualche cosa conceda del suo particolar patrimonio , rivocare il beneficio sempre che voglia , purchè sia stato accordato *sub clausula prae-carii* .

I negozianti però Napoletani oppongono in secondo luogo il possesso, di cui essi han goduto ed avvalorato non solo da' privilegi, che la R. Camera della Sommaria ha sempre spedito in di lor beneficio colle espressioni le più significanti , che mai , affinch' essi fossero nel commerciare esenti da ogni dazio ; ma ancora dal fatto, per cui asseriscono, di non aver mai pagato dazio alcuno . Il privilegio , che si  
spe-

spediscono i negozianti Napolitani nella Regia Camera della Sommaria è pur troppo vero : ma vero parimente è , che questo privilegio da molti anni indietro nell' avvalorarsi dalla General Sopraintendenza Doganale , per ciò , che riguarda i dazj del Principe , non fu ammesso , che per le imposizioni solamente di Piazza di compratore , e Nuova gabella : comei ciò confessano gli stessi privilegiati , e gli Eletti della Città di questa Capitale nelle loro rappresentanze (1). Per tutti gli altri dazj fu il privilegio escluso , e le Regie Dogane furono sempre nel dritto di esigerli da tutti i privilegiati , e specialmente da' Napolitani . Il fatto , ed il possesso dunque , ch' essi possono allegare , è relativo solo a' due dazj di sopra detti . Ma , se questa esenzione da' due dazj di Piazza di compratore , e Nuova gabella

D 4

dal-

(1) *Fol. 31. a 1.*

dalla Regia Camera si fosse creduta giusta , e convenevole , non si sarebbe fatto l'Arresto generale nel 1779 , per cui si tolse qualunque esenzione , che avesse rapporto al commercio ; nè noi di presente ci avremmo presa la pena di scrivere questa allegazione , e di dimostrare strana , ed insussistente la domanda de' negozianti Napolitani . Questa dunque è la causa , se cioè , nel presente Regno , e nelle circostanze di sopra dette , possa valere un privilegio , che arrechi infinito nocumento non solo al privato , ma ancora all' intero pubblico . Se noi volessimo ridire le cose già dette , saremmo nojosi fuor del bisogno ; quindi avendo di sopra dimostrato , che il privilegio de' Napolitani relativo all'esenzione da qualunque dazio nel commerciare non mai sia stato legittimo , non mai uniforme alla legge , ed esorbitantissimo per la condizione de' tempi presenti , abbiam pure dimostrato , che questo privilegio , avvalorato di qualunque lungo possesso debba rivocarsi , e ridursi a que' termini , che  
dalla

dalla Camera fu ridotto nel 1779.

Se però i Cittadini Napolitani vantano possesso alcuno per l' esenzione da qualche parte de' dazj Regj, niun possesso al certo possono dimostrare per le imposizioni, di cui godono o i Baroni, o le Università per particolari concessioni de' serenissimi Sovrani di questo Regno. Oltre di molti esempi, che noi abbiamo nel Tribunale della Regia Camera, e che, quando che si voglia, possono produrre, egli è certo, che ultimamente avendo i negozianti Napolitani preteso l' esenzione da' dazj Baronali per la Provincia di Calabria Ultra, non ottennero dal Sign. Presidente Marchese Porcinari quel, ch' essi domandavano, ma si bene l' osservanza del solito praticato da molti anni in quà. Questo decreto dispiacque a' negozianti Napolitani; quindi essi gravaronsi nel Tribunale della R. Cam.: là dove esaminatosi il decreto del Presidente Commissario, fu per ogni parte confermato. Or, se i negozianti Na-

politani fossero stati nel possesso della esenzione da' dazj Baronali , perchè gravarsi dell' osservanza del solito , cioè dell' antico possesso? Dunque essi non mai godettero di questa esenzione nelle terre Baronali , e pretenderebbero ora introdurre una novità , la quale , dopo le disgrazie del terremoto , servirebbe per dare l'ultimo tracollo all' infelice Provincia di Calabria Ultra .

Ma forse i negozianti Napolitani vogliono di questa esenzione godere nelle terre Baronali per particolar titolo , che essi abbiano . Veggiamolo . Allora che la Città di Napoli chiese da Ferdinando il Cattolico la conferma dei suoi privilegj , conscia , che i suoi Cittadini *commercii causa* , non potevano mai essere esenti dalle contribuzioni feudali , le quali erano state a' Baroni , o alle Università antecedentemente vendute , o donate per particolari servigi , formarono la supplica , chiedendo da' dazj Baronali l' esenzione riguardo al proprio

prio uso , e da'dazj Regj , *etiam commercii causa* . Le parole della petizione , che veggonsi registrate nelle Grazie , e Capitoli del 1505 , e proprio al numero 30 , sono le seguenti : *Item supplicano Vostra Cattolica Maestà se digne fare gratia ad li Cittadini Napolitani tanto oriundi , come facti per privilegii , che siano franchi , liberi , et exempti per tutto lo Regno , ed in essa Città di Napoli per qual se vole robbe , che condinceranno , e compreranno per uso loro tanta in li lochi demaniali , come de' Baroni di tutti i diritti , passi , gabelle , scafe , dohane , et altre quale se vole gabelle ; e che siano franchi in tutte Terre , et lochi demaniali , de quisto vostro Regno tanto per uso loro , come de tutte mercanzie , che venderanno , e compreranno . Placet Regiae Majestati sicut melius fuit adsuetum tempore Regum Aragoniae .*

**C**ome si abbiano a sentire le parole *sicut melius fuit adsuetum tempore Regum Aragoniae* , da noi si è detto nel Capitolo I. di questa Scrittura

tura, là dove si è provato, che l' esenzione non poteva, che il proprio uso comprendere. Per li luoghi Baronali non ci vuol comento, o interpretazione, giacchè l'istessa Città di Napoli a Ferdinando il Cattolico chiese di essere esente da tutti i pesi nelle Terre Baronali per quello, che riguardava il proprio uso. Se dunque i Baroni, e le Università intendono accordare a' Cittadini Napolitani quel, ch' essi stessi chiesero a Ferdinando il Cattolico, come mai oggi possono essere convenuti di prestare l'immunità *etiam commercii causa* ? Questa pretensione è contraria alla supplica fatta nel 1505, ed alla grazia sopra della medesima accordata. Dopo di Ferdinando il Cattolico, da' Principi successori altro non si fece, che riconfermarsi i passati privilegj. Ne' passati privilegj l' esenzione nelle terre Baronali è pel proprio uso; dunque oggi non può il privilegio estendersi al commercio, essendo questa cosa contraria interamente al privilegio,

gio , e contraria al dritto dal terzo acquistato . Nè in tempo di Ferdinando il Cattolico, e prima ancora poteva la Città di Napoli pretendere nelle terre Baronali altra esenzione, fuori che quella del proprio uso : perchè ritrovandosi cotesti corpi feudali già venduti, o legittimamente donati, non era giusto, che si diminuissero in pregiudizio de' contratti fatti . L' immunità per l' opposto riguardante il proprio uso era giusta , e ragionevole , perchè di questa esenzione i Napolitani godevano sin da' tempi degli Angioini , e per conseguenza prima forse , che buona parte de' corpi feudali fosse stata alienata .

Per debilitarsi però questo potissimo argomento, che noi abbiamo per tutte le terre Baronali , si è detto , e si dice da' negozianti Napolitani , che quando di presente fossero essi astretti a pagare *commercii causa* le imposizioni Doganali, verrebbero a formare ai Baroni di questo Regno un corpo di rendite ;

te , che essi per lo passato non mai hanno avuto: perchè essendo le dogane di Regia spettanza , nè mai a'Baroni vendute , oggi col pagarsi il dazio doganale , si farebbe una insolita novità in pregiudizio non meno del Regio Fisco, che del Regno tutto. Questa opposizione , per quel che noi crediamo, si è fatta senza riflettersi , che altra è la Dogana Regia , ed altra la Dogana Baronale . La Regia Dogana è quella , che riceve le merci degli esteri per venderli in Regno , quindi o per la conservazione delle merci istesse, o per altra imposizione posteriore, si è formato al Regio Erario il notissimo dazio Doganale. La Dogana poi, che si paga nelle terre Baronali , non è , come ogn'un sa , che parte dell' antica Bagliva , e si paga allora che i generi , che si producono nel territorio feudale, si vendono a persone fuori del Feudo istesso; e questo dazio, come dicono i Forensi, si paga in *contractatione*

*ne mercium*(1). Nel Regno la Bagliva è un corpo feudale così fatto, che sta alienato o ai rispettivi Baroni, o alle Università; quindi sempre si è esatto o dagli uni, o dalle altre. Se poi alcuno de' Baroni o nella concessione del Feudo, o in altri legittimi modi non abbia dalle mani del Fisco acquistata la Bagliva, e la Dogana Baronale, non può pretendere esazione alcuna in *contractatione mercium*; e noi veggiamo, che in Regia Camera tutto giorno si fanno capi di risulta, appunto per que' Baroni, i quali non hanno il dritto Doganale. Senza dunque alterarsi la massima, che i negozianti Napolitani *commercii causa* nelle terre Baronali debbano assolutamente pagare tutti i pesi, cui gli altri Cit-

tadi-

(1) *Ex constitutione Magni Camerarii in fine Praeses de Franchis decis. 397. Nicolai Caetani Ageta ad Moles §. 9. de jure bajulationis n. 22.*

tadini soggiacciono , e specialmente la contribuzione Doganale , rimane a chichessia libero il campo di dimostrare , che il proprio Barone , o altro qualsivoglia , non possa il dritto di Dogana esigere , purchè la medesima non mai abbia nei modi legittimi acquistata . Quando dunque i negozianti Napolitani con tanti di loro memoriali intrapresero a sostenere , che i Baroni , coll'occasione di dover essi pagare i dazj tutti *commercii causa* , acquistavano un corpo di rendita , che non mai avevano avuto , dissero cosa non vera , e contraria alle notissime nozioni , che si hanno , non dico in Regia Camera , ma da chiunque , che per poco sia inteso delle cose del Regno . La Dogana Regia non ha che fare colla Dogana Baronale , e si paga l'una , e l'altra in luoghi , e tempi differenti , e per cagioni l'una dall'altra interamente dissimili .

Si dice per ultimo dagli Eletti rappresentanti questa Capitale : Se i negozianti Napolitani

sog-

soggiaceranno, al peso de' dazj tutti *commercii* *causa*, l'annona di Napoli sentirà gravissimo danno. Questa opposizione nè da noi, nè da ogn' un altro, che voglia rettamente pensare, potrà mai concepirsi. Se alla Città di Napoli si contrastasse l'immunità dal dazio per tutto ciò, che possa alla sua pubblica annona bisognare, l'opposizione sarebbe vellevole, e giusta: ma salva l'immunità per tutto ciò, che conviene all'abbondanza dell'annona di Napoli, quale è mai il suo pregiudizio, nel dovere un dovizioso negoziante Napolitano pagare i dazj Regj, o baronali, allora che estragga da varie parti, e Città del Regno, ricchissimi generi? Noi crediamo, che pagando anzi il negoziante Napolitano i dazj, cui soggiacciono gli altri cittadini, con ciò utilità grandissima apporti alla Città di Napoli. Primo, perchè con questo pagamento si alleggeriscono i dazj, che debbono gli altri cittadini pagare allo Stato, e per

e per conseguenza la gabella di questa istessa Capitale. Secondo, perchè tolto il monopolio, il quale dovrà sempre accadere, quando un particolar ordine di cittadini possa comprare, o vendere a minor condizione degli altri, i prezzi debbono di necessità in tutto il Regno diminuirsi, e per conseguenza arrecarsi all'annona di questo pubblico, vantaggio grandissimo. Terzo, perchè promossa l'industria, ed il commercio in tutto il Regno, con agguagliarsi la condizione de' Cittadini nel pagare i pubblici pesi, la prima, e più grande utilità debba sentirsi dalla Capitale, dove l'industria, ed il commercio dovrà essere sempre maggiore di quello, che può farsi in tutto il resto del Regno.

Dileguate intanto le insussistenti opposizioni, che si fanno da pochi ricchissimi negozianti, e dimostrato nell'aspetto il più luminoso, che mai, che il privilegio del Napolitano per sua ori-

originaria concessione non può mai estendersi alla esenzione da' dazj per causa di commercio; che quando anche così fosse, sarebbe per giustizia nullo, come offensivo del Dritto Pubblico, e del terzo; e che essendo oltremodo esorbitante dovea, e dee rivocarşi, o ridursi all'immunità da' dazj, perciò, che riguarda il proprio uso de' cittadini Napolitani; noi con tutta fiducia speriamo, che confermandosi per ogni banda l'appuramento fatto dalla Regia Camera nel 1779, si tolga con ciò l'occasione a' potenti negozianti di sempre più arricchirsi a danno dell'intero Regno; e che agguagliandosi la sorte de' cittadini nel pagamento de' pubblici dazj, si apportino alla giustizia, all'industria, ed al commercio utilità vera, e permanente.

Di Napoli il dì 10 Giugno 1786.

*Francesco Migliorini.*

VA1  
1546737

